



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, quale giudice designato in materia di resa dei conti, ha pronunciato, in esito all'udienza in data **11 luglio 2024** la seguente

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto n. **31862** promosso dalla Procura regionale nei confronti di **Cagnolato Emanuela** (c.f. CGNMNL62B43H620X), nata il 3.02.1962 in Rovigo e residente in Boara Pisani (PD), via Vallazza n. 26;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti di causa;

Presenti, nell'udienza camerale dell'11 luglio 2024 tenutasi con l'assistenza del dott. Marco Greggio, l'agente contabile rag. Emanuela Cagnolato, il responsabile del servizio finanziario d.ssa Giulia Laura Monesi, il responsabile ex art. 139, c.g.c. d.ssa Lara Pizzo,

Udito, dopo la relazione del Consigliere Innocenza Zaffina (giudice monocratico designato), il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore regionale, Massimiliano Spagnuolo, che ha concluso come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa Sezione in data 24 marzo 2023, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell'agente contabile in epigrafe, per l'esercizio finanziario 2016.

Il Giudice designato, in accoglimento del predetto ricorso, con il decreto n. 11 depositato in data 12 aprile 2023 assegnava all'agente contabile il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito presso il Comune di Boara Pisani (RO) del conto giudiziale relativo all'esercizio 2016. In data 15 giugno 2023, il Comune di Boara Pisani (PD) provvedeva al deposito del predetto conto.

In data 20 maggio 2024 la Procura regionale depositava l'istanza per la fissazione dell'udienza, ai fini della definizione del giudizio per resa del conto n. 31862.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto deposito del conto per i quali era stata chiesta la resa e, sul presupposto che i requisiti di legge risultano soddisfatti, ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando in ogni caso impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei medesimi conti.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., con sentenza, anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso

conforme e condiviso da questo Giudice, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; cfr. altresì, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Considerato che risulta che il conto dell'agente contabile in epigrafe sia stato depositato dal Comune di Boara Pisani (PD) e che il p.m. ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato, in base al decreto presidenziale del 4 maggio 2023, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al Magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Padova (decreto presidenziale del 4 maggio 2023).

Così deciso a Venezia, nella camera di consiglio in data 11 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo